

Codice DB2104

D.D. 16 luglio 2013, n. 112

Metanodotto "Rifacimento Vercelli-Cavaglia' DN 400 (16'') DP 75 bar e opere connesse", localizzato nei comuni di Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese, Santhia' in prov. di Vercelli e Cavaglia' in prov. di Biella, presentato dalla societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli artt.52 quater e sexis del decreto del Presidente della Repubblica 8/06/ 2001, n. 327 modificato dal D.lgs 27/12/2004 n.330.

Vista l'istanza presentata in data 28 novembre 2011, con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 e uffici in Alessandria, Spalto Gamondio 27729, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 ("Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione") e s.m.i. relativamente al progetto del "Metanodotto rifacimento Vercelli – Cavaglia' DN 400 (16''), DP 75 bar e opere connesse", da realizzarsi nei Comuni di Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese e Santhia', in provincia di Vercelli e Cavaglia', in provincia di Biella, allegando gli elaborati richiesti dall'art. 10, comma 1 della medesima l.r. 40/1998 e s.m.i.

Dagli elaborati emerge che:

il progetto prevede la sostituzione del metanodotto esistente Vercelli – Cavaglia' DN 300 (12''), MOP 60 bar con un nuovo metanodotto DN 400 (16''), DP 75 bar che collegherà la stazione di lancio e ricevimento pig (in progetto) situata in località Cascina Gattesco nel comune di Vercelli, con la stazione di lancio e ricevimento pig (in progetto) all'interno dell'area dell'impianto di riduzione di Cavaglia', anch'esso di nuova realizzazione. Nell'ambito del progetto è prevista la sostituzione e il rifacimento di una serie di allacciamenti (stacchi) che dovranno garantire la fornitura di gas ai comuni già collegati alla dorsale DN 300 (12'') in sostituzione;

il metanodotto in progetto consentirà di incrementare la capacità di trasporto della rete regionale piemontese che alimenta l'area tra Vercelli e Cavaglia', grazie alla realizzazione di una nuova condotta DN 400 (16'') in sostituzione dell'esistente DN 300 (12'');

il progetto comprende anche la sostituzione e il rifacimento di quattro allacciamenti che dovranno garantire la fornitura di gas ai comuni già collegati alla dorsale DN 300 (12'') in sostituzione. Tali stacchi saranno realizzati dal metanodotto principale di nuova realizzazione;

la condotta principale ha una lunghezza di 22+386 km, mentre gli allacciamenti misurano complessivamente 362 m, ed interessano la regione Piemonte attraversando le province di Vercelli e Biella ed i territori comunali di Vercelli (VC), Olcenengo (VC), San Germano Vercellese (VC), Santhia' (VC) e Cavaglia' (BI);

il punto di partenza del metanodotto è localizzato nella stazione di lancio e ricevimento pig di Vercelli in progetto, sita in località Cascina Mattesco. Il nuovo impianto è posto ad una distanza di circa 155 m in direzione nord rispetto all'esistente da rimuovere. Sviluppandosi in direzione ovest, nel suo primo tratto il tracciato si scosta dall'esistente fino al km 2+950 circa, dove si porta in stretto parallelismo (in destra senso gas) mantenendolo per più di 6,5 km. Lungo questa percorrenza, la direttrice di progetto attraversa il corso d'acqua Fontana Dallodi (km 0+750), e, una volta lasciato il territorio comunale di Vercelli ed entrato in quello di Olcenengo (km 1+195), devia leggermente verso destra e si pone in parallelismo al metanodotto esistente, interessando aree agricole, per poi superare la S.P. n°50 "Olcenengo-Innesto S.S. n°11 al km 4+900. Arrivato a nord dell'abitato di Strella, attraversa la Fontana Castellone (km 5+3709 ed arriva nel comune di San Germano Vercellese. In concomitanza del secondo attraversamento della Fontana Castellone (km 6+310), il tracciato si pone sulla sinistra (senso gas) rispetto al metanodotto esistente, passando a sud dell'abitato di Robarello, e mantenendosi in stretto parallelismo, torna sulla destra al km 7+065 circa. Attraversa, quindi, il Cavo Robarello (km 7+230) e la Fontana Robarello (km 8+310), e al km

9+520 circa devia verso sinistra abbandonando il parallelismo con il metanodotto da rimuovere, per attraversare in rapida successione la Roggia Cavallara (km 9+470), la S.P. n°115 “San Germano Vercellese – Vettignè” (km 9+480) e la Roggia Molinara (km 9+490); superate anche una fontana privata (km 9+860) e la Fontana Valesse (km 9+975), arriva quindi in loc. San Grato, dove verrà realizzato il P.I.D.I. n. 2 (km 10+380)ne il futuro collegamento al metanodotto Bellinzago – Torino in esercizio;

al km 10+460 avverrà l’attraversamento del Canale Cavour che, vista l’elevata portata idrica e le considerevoli dimensioni, è previsto mediante trivella spingitubo. Superato il canale, deviando in direzione nord-ovest, la direttrice di progetto si riporta al km 11+335 in parallelismo al metanodotto esistente ed entra, quindi, in comune di Santhià. Mantenendosi sempre in direzione nord-ovest, abbandona il parallelismo per un breve tratto prima di arrivare all’impianto di intercettazione e di derivazione importante P.I.D.I. n°3 (km 13+580). Subito dopo, attraversa la S.P. n°53 “Santhià-Casanova Elvo” (km 13+600), riprende il parallelismo e attraversa la ferrovia Santhià-Arona (km 13+940), poco dopo la quale è previsto il P.I.L. n°4 (km 14+100);

nella stessa direzione, supera la S.P. n°3 (km 15+115) e arriva al P.I.L. n°5 (km 15+705). Deviando verso ovest e attraversati, quindi, la ferrovia Santhià-Biella (km 15+870) e una fontana privata (km 15+885), si riporta in parallelismo con la condotta da rimuovere ed arriva al Km 16+455 dove verrà realizzato il P.I.L. n°6. Una volta superato l’impianto di linea, si pone sul lato destro (senso gas) rispetto al metanodotto esistente ed attraversa la S.P.n°54 (km 16+755) e il Canale Depretis (km 17+1109, per poi arrivare al km 17+515 dove sarà collocato il P.I.L. n°7;

lasciato l’impianto, devia verso ovest perdendo il parallelismo ed attraversa, immediatamente dopo, i tracciati della F.S. TO-MI A.C. (km 17+615) e dell’autostrada A4 Torino – Milano (km 17+880), arrivando quindi al P.I.L. n°8 (km 18+010);

al km 18+205 circa il tracciato recupera il parallelismo con il metanodotto esistente, discostandosene leggermente poco prima di entrare nel territorio comunale di Cavaglià, in provincia di Biella, per consentire l’attraversamento mediante microtunnel del Navitello della Mandria (km 19+240). In corrispondenza di quest’ultimo, la condotta in progetto si porta sulla sinistra (senso gas) della linea esistente, percorrendo gli ultimi chilometri di percorrenza senza mai lasciare il parallelismo, salvo in corrispondenza di un passaggio sulla destra in senso gas per un tratto di circa 1200 m dal km 19+940 al km 21+160 circa. In questo tratto il metanodotto attraversa il canale Rialone (km 20+550), e poi, nel tratto successivo, il Rio Momassone in cinque punti successivi (al km 21+250, al km 21+300, al km 21+500, al km 22+065 e al km 22+270). Si arriva, infine, alla Stazione di Lancio e Ricevimento Pig che segna il termine del tracciato in progetto (km 22+386).

Vista la D.D. n. 7 del 10 agosto 2012 con la quale si concludeva il procedimento relativo alla fase di verifica della procedura di VIA e stabiliva di non sottoporre il progetto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998, subordinatamente al recepimento, nella progettazione definitiva ed esecutiva, di una serie di condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nell’Allegato A della DD stessa per farne parte integrale e sostanziale;

Vista la nota Prot. n. 202/DB21.04 del 10 agosto 2012 con la quale si provvedeva a trasmettere ai soggetti interessati copia della anzidetta Determinazione;

Considerato che con nota Prot. REINV/NOCC/INNO/5959/BAB del 18 aprile 2013 (ns. Prot. 2180 DB2104 del 26 aprile 2013) la Snam Rete Gas ha proceduto a trasmettere un documento nel quale si recepissero puntualmente le prescrizioni contenute nel predetto Allegato A;

Considerato che la fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 45 del 8 novembre 2012 del comunicato di avvio del procedimento e dell’avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l’elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio e delle aree interessate dall’occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali,

sulla base della deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293. Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati superiore a 50, Snam Rete Gas ha provveduto a pubblicare il comunicato in data 8 novembre 2012 sui quotidiani "La Stampa" e "Italia Oggi", nonché a consegnare ai Comuni interessati dal tracciato copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

Considerato che nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre all'ARPA Piemonte – Area Funzionale Tecnica Ambiente e Natura, la Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste (Settori decentrati di Biella e Vercelli), la Direzione Ambiente, la Direzione Attività Produttive, la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, la Direzione Agricoltura, la Direzione Risorse Umane e Patrimonio (Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri – Usi civici), Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo antichità egizie, Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici del Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Ministero dello Sviluppo Economico – Dip. per le Comunicazioni, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Biella e di Vercelli, Comuni di Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese, Santhià, Cavaglià, Province di Vercelli e di Biella, ASL di Vercelli e di Biella, Telecom Italia S.p.A., Consorzio di Bonifica Baraggia Biellese e Vercellese/S.I.I., R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato, Società C.A.P. Concessioni Autostradali Piemontesi, S.A.T.A.P. S.p.A., Enel Distribuzione S.p.a Divisione Infrastrutture e Reti, Enel Rete Gas S.p.A., Comuni riuniti XL S.r.l. ,Edigas Due S.p.A., Associazione Irrigazione Ovest Sesia, Associazione Irrigazione Est Sesia;

Considerato che in data 22 aprile 2013 si è proceduto a convocare (nota Prot. n. 1474/D21.04 del 27/3/2013) la Conferenza dei Servizi, ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i. e della DGR 25-3293/2006, il cui verbale è agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

Viste le note Prot. n. 2468/DB21.04 del 15 maggio 2013 e Prot. n. 2984/DB21.04 del 12 giugno 2013 con le quali la Snam Rete Gas trasmetteva rispettivamente la relazione "Indagine sul rumore" e la relazione "Indagine archeologica";

Considerato che nel corso dell'istruttoria non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento e che si riportano qui di seguito:

Provincia di Biella - Settore Ambiente

1. La Progettazione definitiva dovrà essere integrata con una relazione che espliciti la conformità degli interventi sul Canale Rialone e sul Rio Momassone alle disposizioni previste dall'allegato A alla D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

2. Tutti i lavori di scavo nel suolo e sottosuolo, compresi quelli relativi alla preparazione delle piste di cantiere e delle aree di stoccaggio dei materiali, dovranno essere eseguiti con assistenza archeologica continua da parte di operatori specializzati senza oneri per questo l'Ufficio e sotto la scientifica di questa Soprintendenza, allo scopo di consentire l'immediato riconoscimento di eventuali preesistenze di natura archeologica.

3. Eventuali rinvenimenti comporteranno la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi o strutture archeologiche tutelate dalla normativa vigente (D.Lgs. 42/2004). In tal caso potranno essere richieste ulteriori verifiche attraverso ampliamenti e approfondimenti degli scavi.

4. Dovrà essere comunicato in anticipo a questo Ministero il calendario previsto per i lavori dei prossimi lotti di intervento.

Direzione programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia settore organizzazione procedurale e operativa

5 Si dovranno adeguare gli strumenti urbanistici dei comuni interessati con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine della apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa. Copia degli aggiornamenti cartografici del piano urbanistico sopraccitato dovrà essere trasmessa alla Direzione a cura dei Comuni stessi.

Direzione Ambiente

6 Obbligo di impiego di legname di diametro non inferiore a 20 cm, per l'eventuale realizzazione di palificate con importanti funzioni strutturali, in ragione della migliore durabilità che il maggior diametro assicura a questa tipologia di opere.

7 Per quanto riguarda le acque sotterranee si invita il Proponente ad aggiornare i propri riferimenti normativi in materia di acque sotterranee con la deliberazione della Giunta regionale n. 900 del 3 dicembre 2012, di aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura, che sostituisce il precedente provvedimento n. 34-11524 del 3 giugno 2009 della Giunta stessa.

Comune di Cavaglià

8 Poiché il tracciato interseca in diversi punti strade comunali esterne al centro abitato alcune dotate di servizi comunali (acquedotto linee elettriche ecc.) si richiede la massima attenzione nell'esecuzione dei lavori e la restituzione del sito a regola d'arte.

9 Poiché il tracciato passa esternamente a ridosso di sedi di aziende agricole (Azienda Molino Torrino e Azienda Cascina Passere), si raccomanda di ridurre al minimo il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.

10 Si richiede un dettagliato cronoprogramma dei lavori per verificare l'interferenza degli stessi con la viabilità locale.

Concessioni Autostradali Piemontesi

11 Prima dell'inizio dei lavori è necessario l'invio di documentazione di progetto su cartografia tecnica georiferita che consenta una verifica puntuale sulle interferenze effettive.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

12 Nei tratti boscati oggetto di intervento dovrà essere ripristinata la vegetazione, dopo l'esecuzione delle opere, inserendo alberi e arbusti della medesima specie di quelli presenti nel bosco medesimo. Dopo la piantumazione, dovranno inoltre essere previste opere di manutenzione finalizzate ad assicurare l'effettivo attecchimento e sviluppo della nuova vegetazione, sostituendo, laddove necessario, le specie arboree e arbustive che non dovessero radicarsi con altre simili autoctone.

13 Dovranno essere previste adeguate opere di mitigazione delle recinzioni che delimitano gli impianti di servizio, piantumando arbusti delle specie locali.

Visti gli artt. 26, 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 luglio 2013, prot. 6837/SB0100.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso:

Il Responsabile del Procedimento

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 “Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche”;

vista la determinazione dirigenziale D.D. n. 7 del 10 agosto 2012 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Santhià, n. 21 del 29 aprile 2013;

visti i lavori della Conferenza di Servizi ed il verbale della seduta;

Visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, pervenuti dai soggetti interessati;

determina

- di approvare il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto rifacimento Vercelli-Cavaglià DN 400 (16”), DP 75 bar e opere connesse, localizzato nei comuni di Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese, Santhià in Provincia di Vercelli e Cavaglià in Provincia di Biella, presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A. in data 6 aprile 2012;

- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l'opera di cui all'oggetto nei Comuni Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese, Santhià in Provincia di Vercelli e Cavaglià in Provincia di Biella, in conformità al progetto approvato;

- di stabilire che l'opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;

- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;

- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;

- di trasmettere la presente autorizzazione ai Comuni Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese, Santhià in Provincia di Vercelli e Cavaglià in Provincia di Biella ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

- di subordinare l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;

- l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;

- prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, ai Comuni di Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese, Santhià in Provincia di Vercelli e Cavaglià in Provincia di Biella;

- Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data e l'ora dell'entrata in esercizio delle opere;

- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'albo pretorio dei Comuni di Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese, Santhià in Provincia di Vercelli e Cavaglià in Provincia di Biella, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto sia delle prescrizioni espresse in premessa e riportate in Allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione sia di quelle contemplate nell'Allegato A della D.D. n. 7 del 10 agosto 2012 con la quale si concludeva il procedimento relativo alla fase di verifica della procedura di VIA.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 33/2013”;

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Orazio Ghigo

Allegato

ALLEGATO DET.VECAA

Provincia di Biella - Settore Ambiente

- 1 la Progettazione definitiva dovrà essere integrata con una relazione che espliciti la conformità degli interventi sul Canale Rialone e sul Rio Momassone alle disposizioni previste dall'allegato A alla D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

2 Tutti i lavori di scavo nel suolo e sottosuolo, compresi quelli relativi alla preparazione delle piste di cantiere e delle aree di stoccaggio dei materiali, dovranno essere eseguiti con assistenza archeologica continua da parte di operatori specializzati senza oneri per questo l'Ufficio e sotto la scientifica di questa Soprintendenza, allo scopo di consentire l'immediato riconoscimento di eventuali preesistenze di natura archeologica.

3 Eventuali rinvenimenti comporteranno la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi o strutture archeologiche tutelate dalla normativa vigente (D.Lgs. 42/2004). In tal caso potranno essere richieste ulteriori verifiche attraverso ampliamenti e approfondimenti degli scavi.

4 Dovrà essere comunicato in anticipo a questo Ministero il calendario previsto per i lavori dei prossimi lotti di intervento.

Direzione programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia settore organizzazione procedurale e operativa

5 Si dovranno adeguare gli strumenti urbanistici dei comuni interessati con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine della apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa. Copia degli aggiornamenti cartografici del piano urbanistico sopraccitato dovrà essere trasmessa alla Direzione a cura dei Comuni stessi.

Direzione Ambiente

6 Obbligo di impiego di legname di diametro non inferiore a 20 cm, per l'eventuale realizzazione di palificate con importanti funzioni strutturali, in ragione della migliore durabilità che il maggior diametro assicura a questa tipologia di opere.

7 Per quanto riguarda le acque sotterranee si invita il Proponente ad aggiornare i propri riferimenti normativi in materia di acque sotterranee con la deliberazione della Giunta regionale n. 900 del 3 dicembre 2012, di aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura, che sostituisce il precedente provvedimento n. 34-11524 del 3 giugno 2009 della Giunta stessa.

Comune di Cavaglià

8 Poiché il tracciato interseca in diversi punti strade comunali esterne al centro abitato alcune dotate di servizi comunali (acquedotto linee elettriche ecc.) si richiede la massima attenzione nell'esecuzione dei lavori e la restituzione del sito a regola d'arte.

9 Poiché il tracciato passa esternamente a ridosso di sedi di aziende agricole (Azienda Molino Torrino e Azienda Cascina Passere), si raccomanda di ridurre al minimo il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.

10 Si richiede un dettagliato cronoprogramma dei lavori per verificare l'interferenza degli stessi con la viabilità locale.

Concessioni Autostradali Piemontesi

11 Prima dell'inizio dei lavori è necessario l'invio di documentazione di progetto su cartografia tecnica georiferita che consenta una verifica puntuale sulle interferenze effettive.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

12 Nei tratti boscati oggetto di intervento dovrà essere ripristinata la vegetazione, dopo l'esecuzione delle opere, inserendo alberi e arbusti della medesima specie di quelli presenti nel bosco medesimo. Dopo la piantumazione, dovranno inoltre essere previste opere di manutenzione finalizzate ad assicurare l'effettivo attecchimento e sviluppo della nuova vegetazione, sostituendo, laddove necessario, le specie arboree e arbustive che non dovessero radicarsi con altre simili autoctone.

13 Dovranno essere previste adeguate opere di mitigazione delle recinzioni che delimitano gli impianti di servizio, piantumando arbusti delle specie locali.